



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**




**Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CASTELNOVO NE' MONTI
(Comuni di Carpineti - Casina - Castelnovo ne' Monti - Toano - Vetto - Villa
Minozzo – Ventasso)
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2020**

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

Rende noto

che a partire **dal giorno 14 gennaio 2020 al giorno 28 febbraio 2020** compreso, i soggetti residenti nei comuni dell'Unione Montana (Carpineti - Casina - Castelnovo ne' Monti - Toano - Vetto - Villa Minozzo – Ventasso) in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda **presso lo Sportello Sociale del Polo Territoriale di residenza**, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, per richiedere un contributo per l'integrazione del canone di locazione.



UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO



Art. 1

Requisiti

Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Al presente bando possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea purché muniti di permesso di soggiorno almeno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

- 2) essere residente in uno dei Comuni dell'Unione coincide con il distretto socio.-sanitario (Carpineti - Casina - Castelnovo ne' Monti - Toano - Vetto - Villa Minozzo - Ventasso) e nell'immobile oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione, per il quale si richiede il contributo;
- 3) essere Titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1-, A/8-, A/9 - redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato.

In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante;

oppure

essere assegnatario di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- a) Contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- b) Titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure da legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

- 4) Essere in possesso di certificazione che attesti un valore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) e € 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE che verrà preso in



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISEE non sia stata rilasciata, il richiedente dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

- 5) Canone mensile d'affitto comprensivo della rivalutazione ISTAT ed escluse le spese condominiali, non superiore a €. 700.00;

Art. 2

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni della Legge n. 26/2019;
- 2) Avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l'"emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
- 3) Avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5. Del D.L. 31/07/2013 n. 102, convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
- 4) Assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel corso dell'anno 2019 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio.
- 5) Titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- 6) Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione di convalida;



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Le seguenti condizioni **non sono** causa di esclusione dal contributo:

- 1) Titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- 2) La nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;
- 3) Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 c.p.c.;
- 4) Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;

Art. 2

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
2. Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato la domanda. L'Unione può prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone;
3. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2019 può essere presentata una sola domanda.
4. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda separatamente per la propria porzione di alloggio;

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare devono essere comprovati con autocertificazione.



UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO



La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità della persona che ha firmato (art. 38 D.P.R. 445/2000; art. 65 D.lgs. 82/2005), deve essere presentata **entro e non oltre il giorno 28/02/2020 alle ore 12:00**, termine perentorio pena l'esclusione della stessa, **presso lo Sportello Sociale del Polo Territoriale di residenza**;

La domanda, a pena d'inammissibilità, deve riportare la firma leggibile del richiedente, unitamente ad una copia leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità o equipollente della persona che ha firmato, anche ai fini della veridicità della sottoscrizione. L'inammissibilità della domanda non è sanabile in sede di ricorso.

Se la domanda di partecipazione al presente bando non sarà redatta sul modulo appositamente predisposto, la stessa risulterà inammissibile e non sanabile in sede di ricorso.

I Poli Territoriali di residenza provvedono all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando.

Art. 3

Modalità di formazione della graduatoria

Le domande presentate presso gli Sportelli Sociali dei Poli Territoriali di residenza, vengono collocate in un'unica graduatoria distrettuale dell'Unione Montana, che coincide con il distretto socio sanitario, in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE del nucleo familiare.

In caso di incidenza uguale, avrà la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE avrà la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto;

Il canone che verrà preso a riferimento sarà quello indicato nel contratto di locazione, senza la rivalutazione ISTAT e sarà quello utilizzato per la determinazione dell'importo del contributo

La graduatoria distrettuale provvisoria sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato e pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, sul sito della stessa, sui siti dei singoli comuni dell'Unione e presso gli Sportelli Sociali dei Poli Territoriali di residenza.

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 30 gg. dalla pubblicazione. Dopo avere esaminato i ricorsi, sarà approvata la graduatoria definitiva.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Trascorsi i suddetti 30 gg. senza ricorsi e/o osservazioni, la graduatoria provvisoria diventa automaticamente definitiva.

Art. 4

Entità del contributo

Il pagamento del contributo avverrà scorrendo la graduatoria distrettuale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo corrisponde ad una somma fissa. L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, definisce tale somma in numero 3 mensilità fino ad un massimo di 2.100 euro.

Art. 5

Modalità di pagamento del contributo

- 1) La liquidazione del contributo avverrà a livello di Unione in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Sarà cura dell'Unione comunicare, a mezzo lettera indirizzata esclusivamente ai beneficiari, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dello stesso.
- 2) I Poli Territoriali di residenza, prima dell'erogazione del contributo, provvederanno alla verifica del pagamento dei canoni di locazione, dietro presentazione da parte degli aventi diritto, dell'attestazione di avvenuto pagamento delle ultime tre mensilità. Le ricevute dovranno essere prodotte presso lo Sportello Sociale del Polo territoriale di residenza dagli aventi diritto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione di concessione del contributo. Non si provvederà alla liquidazione del contributo fino a che la certificazione dei pagamenti non sarà prodotta e verificata. In mancanza della presentazione della stessa il beneficiario decade automaticamente dalla graduatoria distrettuale.

Nel caso in cui le ricevute non vengano presentate per morosità o risultino delle morosità uguali o superiori all'entità del contributo, lo stesso sarà liquidato interamente al proprietario dell'alloggio.

Nel caso in cui risultino morosità inferiori all'entità del contributo, lo stesso sarà versato al proprietario dell'alloggio per la parte necessaria a sanare la morosità ed al beneficiario per la parte restante.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 6

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato:

- All'intestatario del contratto di locazione;
- Al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/78, nel caso l'avente diritto al contributo fosse anche intestatario del contratto.

Art. 7

Controlli

I Poli Territoriali di residenza effettueranno i controlli sulle autocertificazioni per la parte di loro competenza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46, 47, 71 e 72. I controlli saranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, l'Unione, prima dell'erogazione del contributo, accerterà che i Servizi sociali dei Poli Territoriali di residenza siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare.

Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita di lavoro etc.) l'Unione attraverso i Poli Territoriali di residenza dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo non è conosciuto dai servizi sociali.

Art. 8

Informazioni e ritiro delle domande

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:

- I siti internet dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano e dei singoli Comuni del distretto socio-sanitario (Carpineti - Casina - Castelnovo ne' Monti - Toano - Vetto - Villa Minozzo - Ventasso);
- Gli uffici Servizio Sociale ed Educativo Associato del Polo 1 Toano - Villa Minozzo, Polo 2 Castelnovo- Vetto, Polo 3 Carpineti - Casina, Polo 4 Ventasso, dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



Art. 9

Rilevazione disagio abitativo

In ottemperanza all'art. 11 della Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1815 del 28/10/2019, l'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, provvederà ad una rilevazione di alcune informazioni dei nuclei familiari in condizione di disagio abitativo, al fine di predisporre una banca dati che agevoli la programmazione degli interventi futuri nel settore abitativo.

Art. 10

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/1998 e alla deliberazione della Giunta Regionale 1815 del 28/10/2019.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il trattamento dei dati oggetto del presente bando è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1815/2019.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate, Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003: <http://www.garanteprivacy.it/>

I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.

*Il responsabile del servizio
Sociale ed Educativo Associato
(Dott.ssa Simonelli Maria Grazia)*